

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 dicembre 2008 - Deliberazione N. 1917 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria – **Modifica della DGRC 1570/2004 ai sensi dell' art. 83 comma 2 della legge regionale n. 1 del 30.01.2008 - legge finanziaria regionale 2008 - Definizione dei criteri per la determinazione delle dotazioni organiche per il Servizio di Continuità Assistenziale nelle aree a bassa densità demografica e geograficamente disagiate**

PREMESSO

- Che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con atto rep. 2272 del 23 03.2005, ha sancito intesa, ai sensi dell'art. 2-nonies della legge 26 maggio 2004, n. 138, sulla proposta di Accordo collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale;
- Che la norma transitoria n. 5 del suddetto Accordo stabilisce che gli Accordi regionali ed aziendali stipulati ai sensi del D.P.R. 270/2000, vigenti alla data di entrata in vigore dell'Accordo, conservano i loro effetti giuridici ed economici fino alla durata da essi prevista o fino all'entrata in vigore dei successivi accordi regionali ed aziendali;
- Che pertanto, nelle more del rinnovo dell'Accordo Integrativo Regionale, conserva piena efficacia l'Accordo Integrativo Regionale sottoscritto ed approvato con DGRC n. 2128 del 20.06.2003;

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2 dell'art. 83 della legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2008, dispone che per il servizio di continuità assistenziale è garantito il rapporto medico-abitante a partire da un minimo di 1.500 abitanti nelle aree a bassa densità demografica e geograficamente disagiate, mantenendo inalterato il tetto complessivo della pianta organica prevista dalle normative nazionali;
- il medesimo articolo non definisce l'ambito di riferimento e rimanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri nel rispetto della pianta organica e pertanto della spesa;
- la DGRC 1570/2004 definisce, secondo un rapporto ottimale misurato su base Aziendale, la dotazione organica del Servizio di Continuità Assistenziale in 1:3000 o frazione di 3000 superiore a 1500 nelle aree considerate disagiate;
- il comma 2 dell'art. 2 del Capo III dell'Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale approvato con la DGRC 2128/2003 attribuisce il compito di identificare le "zone disagiate" fino alla copertura del 10% della popolazione regionale - definendone pertanto il costo massimo - , la dislocazione e l'idoneità dei presidi ed i mutamenti che dovessero rendersi necessari per il miglioramento del servizio al Comitato Regionale ex art. 24 su indicazione dei Comitati Aziendali;

PRESO ATTO CHE:

- il Comitato ex art. 24 ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale, nella seduta del 10.09.2008, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 83 comma 2 della legge regionale n. 1/2008:
 - a. ha rilevato che la popolazione regionale sulla base delle statistiche demografiche ISTAT aggiornate al 31.12.2007 è pari a 5.811.390 abitanti e pertanto il 10 % della popolazione è pari a 581.139 abitanti;
 - b. ha definito che la dotazione organica del Servizio di Continuità Assistenziale riferibile alle aree considerate disagiate ai sensi della 1570/2004 è pari a 194 unità;
 - c. ha conseguentemente rivalutato la percentuale riferibile alle "zone disagiate", di cui al comma 2 dell'art. 2 del Capo III dell'Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale approvato con la DGRC 2128/2003, nel senso che ha definito gli ambiti di applicazione della 1570/2004 su base Aziendale fino alla copertura del 5% della popolazione regionale, mentre ha definito l'applicabilità intraziendale del comma 2 dell'art. 83 della L.R. n. 1 del 30 gennaio 2008 fino alla copertura del 2,5% della popolazione regionale; l'applicazione di tali criteri pertanto garantisce il rispetto della complessiva dotazione organica così come prevista dalle normative vigenti;

RITENUTO NECESSARIO:

- dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 83 comma 2 della legge regionale n. 1 del 30.01.2008, individuando i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche per il Servizio di Continuità Assistenziale nelle aree a bassa densità demografica e geograficamente disagiate mantenendo inalterato il tetto complessivo della pianta organica prevista dalle normative nazionali ed i correlati limiti di spesa;

VISTI:

- l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con atto rep. 2272 del 23 03.2005;
- la DGRC n. 2128 del 20 giugno 2003 di approvazione dell' Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale – ai sensi del capo VI° del D.P.R. 270/2000;
- la DGRC 1570 del 6.08.2004 recante “ Definizione dell'organizzazione regionale dei presidi di emergenza ed urgenza territoriale (118) di cui alla DGR n. 2343/03 - Disposizioni procedurali ed indirizzi operativi”;
- l'art 83 comma 2 della legge regionale n. 1 del 30.01.2008;
- il verbale della seduta del 10.09.2008 del Comitato ex art. 24 ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale come richiamato in premessa;

SENTITE le OO.SS. maggiormente rappresentative

L'Assessore alla Sanità propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di modificare la DGRC 1570/2004 ai sensi dell' art. 83 comma 2 della legge regionale n. 1 del 30.01.2008 e per l'effetto, di stabilire che la dotazione organica del Servizio di Continuità Assistenziale, nelle aree a bassa densità demografica e geograficamente disagiate, sia definita sulla base di un rapporto medico-abitante 1/3000 su base aziendale nel limite del 5% della popolazione regionale e di un rapporto medico-abitante 1/1500 su base intraziendale fino alla copertura del 2,5% della popolazione regionale nel rispetto della complessiva dotazione organica così come prevista dalle normative vigenti;
- Di affidare il compito di identificare le “zone disagiate” per il servizio di Continuità Assistenziale fino alla copertura delle suddette percentuali della popolazione regionale, la dislocazione e l'idoneità dei presidi necessari per il miglioramento del servizio, al Comitato Regionale ex art. 24 su indicazione dei Comitati Aziendali, che dovranno far pervenire le proprie proposte entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione della presente Deliberazione;
- di inviare al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC, nonché ai Settori Assistenza Sanitaria, Programmazione Sanitaria, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino